

Sentenza n. 9184/2016 pubbl. il 21/07/2016
RG n. 25611/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Elena Riva Crugnola

Marianna Galioto

Guido Vannicelli

ha pronunciato la seguente

Presidente

Giudice estensore

Giudice

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **25611/2013** promossa da:

DOLOMITI IMM.RE SRL, elettivamente domiciliato in PIAZZA DEL LIBERTY, 8
20121 MILANO, rappresentato e difeso dall'avv. GUASTAMACCHIA,

PARTE ATTRICE

CONTRO

DESIO CENTRO IMM.RE SRL, elettivamente domiciliato in VIALE DELLA
REPUBBLICA 21 PANTIGLIATE, rappresentato e difeso dall'avv. MORELLI DEBORA
e FUSI LAURA (FSULRA69C61D416Z) Indirizzo Telematico,

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 8 marzo 2016 che si riportano
di seguito:

Per l'attrice opponente:

pagina 1 di 9

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 338722





Sentenza n. 9184/2016 pubbl. il 21/07/2016
RG n. 25611/2013

piaccia all'ill.mo Tribunale adito – disattesa e rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia di merito, sia istruttoria; emesse tutte le più opportune pronunzie, condanne e declaratorie del caso – così giudicare:

a) in via preliminare, dato atto che la pretesa creditoria dedotta in giudizio deriva da rapporti societari, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e quindi l'inammissibilità o improcedibilità della medesima pretesa per le ragioni esposte nel presente atto, indi revocando, annullando, dichiarando nullo o inefficace e privo di qualsivoglia effetto l'opposto decreto ingiuntivo telematico n. 4438/2013 emesso dal Tribunale di Milano in data 31 gennaio 2013, notificato a Immobiliare

Dolomiti s.r.l. in data 14 febbraio 2013, con ogni conseguente statuizione e/o pronuncia;

b) sempre in via preliminare, dato atto che la pretesa creditoria dedotta in giudizio non risulta, secondo la prospettazione della stessa società ricorrente, di titolarità della Immobiliare Desio-Centro s.r.l., accertare e dichiarare il difetto di legittimazione in capo a quest'ultima società e quindi revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace e privo di qualsivoglia effetto l'opposto decreto ingiuntivo telematico n. 4438/2013 emesso dal Tribunale di Milano in data 31 gennaio 2013, notificato a Immobiliare Dolomiti s.r.l. in data 14 febbraio 2013, con ogni conseguente statuizione e/o pronuncia;

c) nel merito, accertato che Immobiliare Dolomiti s.r.l. non è debitrice, nei confronti di Immobiliare Desio-Centro s.r.l., dell'importo ingiunto per le ragioni esposte nel presente atto, revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace e privo di qualsivoglia effetto l'opposto decreto ingiuntivo telematico n. 4438/2013 emesso dal Tribunale di Milano in data 31 gennaio 2013, notificato a Immobiliare Dolomiti s.r.l. in data 14 febbraio 2013, con ogni conseguente statuizione e/o pronuncia;

d) sempre nel merito, in via concorrente e alternativa, disattendere e rigettare ogni qualsivoglia pretesa creditoria vantata nei confronti della Immobiliare Dolomiti s.r.l. da Immobiliare Desio-Centro s.r.l., in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non sorretta da prova per le ragioni esposte in atti, con ogni conseguente statuizione e/o pronuncia;

e) in via istruttoria – nei limiti in cui risulti necessario per l'accoglimento delle domande sopra formulate e, in ogni caso, senza inversione dell'ordinaria ripartizione dell'onere della prova – ammettere prova orale per interpellato del legale rappresentante pro tempore di Immobiliare Desiocentro s.r.l. e per testi sui seguenti capitoli di prova:

i. "Vero che la pretesa creditoria di Immobiliare Desiocentro s.r.l. si assume originata dalla scissione operata mediante attribuzione di quote del patrimonio sociale di Immobiliare Dolomiti a Immobiliare Arianna?";

pagina 2 di 9

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 338722



ii. "Vero che alcun accordo vi è mai stato tra le parti in ordine alla dedotta possibilità per Immobiliare Dolomiti di trattenere «la somma oggetto di pretesa monitoria in acconto prezzo sulla (...) vendita delle aree site in Desio Viale Matteotti e Trezzi?»;

iii. "Vero che Immobiliare Dolomiti rimase estranea alla convenzione 26.7.2005 di cui al doc. 3 che si rammostra al teste?";

iv. "Vero che alcuna determinazione o condivisione di posizione creditorie di Immobiliare Dolomiti nei confronti di Immobiliare Desio Centro vi è mai stata tra i dottori Davide Gabriele Savian e Silla Enea Sandrin". Si indica quale teste: dott. Davide Gabriele Savian, domiciliato in Milano, Piazza Meda, n. 3, 20121 Milano. Si chiede altresì che il predetto teste sia sentito anche a prova contraria diretta sulle eventuali prove orali dedotte ex adverso ritenute ammissibili e rilevanti;

f) in ogni caso, condannare Immobiliare Desio-Centro s.r.l., in persona del suo legale rappresentate pro tempore, alla rifusione delle spese di giudizio."

Per la convenuta opposta:

Piacca al Tribunale Illustrissimo, contrariis rejectis, così

GIUDICARE

Nel merito: rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto e confermare il decreto ingiuntivo opposto;

Sempre nel merito, in via subordinata: previe le declaratorie del caso, condannare Immobiliare Dolomiti srl al pagamento a favore della Immobiliare Desiocentro srl della somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi di mora dalla costituzione in mora al saldo effettivo nella misura di cui al d.lgs 231/2002 o nella diversa misura ritenuta di Giustizia.

In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali.

In via istruttoria: si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori articolati in atti.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

L'attore opponente, Immobiliare Dolomiti s.r.l.¹, società scissa non proporzionalmente, ha citato in giudizio Immobiliare Desiocentro s.r.l.², società beneficiaria della scissione, per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n.

¹ di seguito solo Dolomiti.

² più avanti solo Desiocentro.



4438/2013 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Milano in data 31 gennaio 2013, avente ad oggetto la somma di € 74.250,48 rappresentata dalle differenze nei valori contabili degli elementi patrimoniali oggetto del progetto di scissione *ex artt.* 2506-*bis* e 2501-*ter* c.c. ed originatasi nel divario di tempo esistente tra la data della situazione patrimoniale al 31 luglio 2005 e la data di efficacia della scissione avvenuta in data 8 novembre 2005.

La società Desiocentro srl si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione.

1. Premesse in fatto.

Per meglio comprendere le domande e difese delle parti, è necessario premettere, secondo quanto risulta documentato in atti, che i soci di Dolomiti (signori Trevisan, Battiston e Immobiliare Arianna srl³) e i soci di Arianna (Achille, Giuseppe e Michele Pippo)⁴ hanno sottoscritto una convenzione in data 26 luglio 2005 con la quale hanno stabilito di suddividere il patrimonio immobiliare di Dolomiti, con scissione della società con modalità non proporzionale, e ciò unitamente a:

- estinzione del finanziamento concesso da S.Paolo Imi (400.000,00 da parte di Trevisan e Battiston da un lato, e 400.000,00 da parte di Arianna)
- dotazione dei mezzi finanziari per saldare i debiti verso i fornitori risultanti dalla situazione contabile al 31 luglio 2005 per € 270.000,00 da dividersi in parti uguali come sopra indicato;
- regolazione delle eccedenze o rimanenze da liquidarsi tra le parti in misura proporzionale al termine della gestione degli appalti e degli impegni presi;
- separazione e rinnovazione delle garanzie concesse al Comune di Desio prima della scissione.

Le parti hanno demandato ai professionisti di loro fiducia, uno per ciascuno dei due 'fronti', l'esecuzione del programma di scissione in modo che:

³ più oltre solo Arianna.

⁴ si esaminerà in prosieguo più specificamente il tema dell'individuazione dei soggetti firmatari della convenzione.



* Dolomiti (società scissa) restasse titolare di alcuni lotti (lotto 4/5; sette box a Monza; ufficio in Milano, Foro Bonaparte; terreno a Bovisio Masciago)

* la costituenda società beneficiaria⁵, avente come unico socio Arianna, risultasse proprietaria del lotto residuo denominato 3/6; va subito detto che Arianna è stata poi incorporata in Desiocentro;

Nella convenzione in parola, le parti hanno dato incarico ai professionisti dott. Davide Savian (di parte Trevisane e Battiston) e dott. Silla Sandrin (di parte Pippo e Arianna) perché predisponessero il progetto di scissione da sottoporre all'assemblea dei soci di Dolomiti, disciplinando altresì l'impegno a esprimere il voto nell'assemblea dei soci.

L'atto di scissione è stato sottoscritto il 20 ottobre 2005 ed è divenuto efficace in data 8 novembre 2005. Il progetto di scissione ha previsto che *“qualora nel periodo tra la data di riferimento della situazione patrimoniale al 31 luglio 2005 e la data di efficacia della scissione ai sensi dell'art. 2506quater del codice civile, si determinassero differenze nei valori contabili degli elementi patrimoniali attivi e passivi oggetto di trasferimento, dovute alla dinamica aziendale, e tali differenze incidessero sul patrimonio netto oggetto di scissione, salvo quanto precisato in precedenza o diverso accordo tra i soci della società scissa, si procederà tra la società scissa e la società beneficiaria ad un conguaglio finalizzato a mantenere invariato il patrimonio netto oggetto di scissione”*.

In seguito i professionisti delle parti si sono scambiati comunicazioni con le quali hanno determinato il conguaglio a credito di Desiocentro, pari alla somma portata dal decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.

Si esaminano dunque di seguito le questioni poste dalle parti e rilevanti per la decisione.

2. Prescrizione

⁵ si allude a Desiocentro.



La parte opponente ha eccepito che la domanda monitoria sarebbe estinta perché assoggettata alla prescrizione breve quinquennale ai sensi dell'art. 2949 cc, poiché il diritto di ottenere il pagamento delle somme a conguaglio avrebbe potuto farsi valere dalla data di efficacia della scissione, e dato che la domanda monitoria, come ogni altro atto proveniente da Desiocentro, e qualificabile in astratto come idoneo atto interruttivo, è intervenuta oltre detto termine quinquennale.

Reputa il Tribunale che vada al riguardo condivisa l'obiezione formulata da Desiocentro, che ha osservato che non si verte in ipotesi di diritto che deriva dai rapporti sociali.

La giurisprudenza ha infatti spiegato, con orientamento consolidato che merita d'essere avallato, che la prescrizione breve *ex art.* 2949 cc si applica alle relazioni che si istituiscono fra i soggetti dell'organizzazione sociale in dipendenza diretta del contratto di società, o da situazioni determinate da relazioni sociali. Il caso che ci occupa concerne invece un rapporto di debito-credito tra due soggetti distinti tra loro, nient'affatto legati da un rapporto sociale nel senso ora spiegato, a nulla rilevando, ormai a scissione avvenuta, che i soci dell'una e dell'altra società fossero un tempo componenti della medesima compagine sociale.

Il diritto di credito dedotto da Desiocentro è dunque soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, ed entro quella data è stato esercitato con la domanda monitoria del 2012.

3. Carenza di legittimazione attiva di Desiocentro e difetto di legittimazione passiva di Dolomiti.

Sostiene l'opponente che la convenzione del 26 luglio 2005 non vincola Dolomiti perché:

- è stata sottoscritta solo dai soci di questa, signori Trevisan e Battiston, e dai soci di Arianna, signori Pippo
- in una comunicazione scambiata tra i professionisti sarebbero indicati come obbligati al pagamento del conguaglio i soci di Dolomiti, e non la predetta società.



L'opposta ha eccepito che la convenzione del 26 luglio 2005 è stata sottoscritta dai soci anche quali amministratori delle due società, e che il rapporto di debito-credito scaturisce direttamente dal programma di scissione.

Il Tribunale ritiene che sussistano legittimazione attiva e passiva, rispettivamente di Desiocentro e Dolomiti.

Ed infatti nella ricordata convenzione, i sottoscrittori hanno agito sia in proprio, sia quali amministratori delle società Arianna e Dolomiti, sicché l'atto in parola è direttamente vincolante anche per la società Dolomiti, quale obbligata a provvedere al versamento del conguaglio. L'indicazione del nome dei soci Pippo e Trevisan nella mail di cui al fascicolo monitorio sub doc. 5, non spiega alcun valore significativo, dovendosi avere riguardo ai patti sottoscritti direttamente dalle parti.

4. Prova del credito.

L'opponente ha contestato l'idoneità dei documenti prodotti da Desiocentro a costituire dimostrazione della sussistenza del credito, posto che la relazione del professionista di parte Pippo (Desiocentro) sarebbe di formazione unilaterale, sfornita di ogni valore probatorio.

L'opponente allude a:

- *e-mail* 3/4/2006 in cui i professionisti indicano ammontare complessivo del credito⁶
- relazione a firma dott. Sandrin (professionista di Desiocentro) indirizzata all'avv. Fusi;⁷
- relazione del dott. Sandrin redatta nell'ottobre 2013, ossia dopo il ricorso monitorio e nel corso del giudizio di opposizione, in cui non si spiegherebbe perché il credito di Desiocentro non sia iscritto nelle scritture contabili,

contestando, poi, che ai professionisti sia stata data delega per determinare il conguaglio.

⁶ doc. 1 Desiocentro

⁷ doc. 6 fasc. monitorio



L'opposta ha obiettato in proposito che la convenzione del luglio 2005 ha dato incarico ai professionisti delle due parti di dare esecuzione al progetto di scissione, sicché la determinazione da essi concordemente fatta del conguaglio vincolerebbe direttamente sia Dolomiti che Desiocentro.

Rileva il Collegio che Dolomiti, quale parte che ha sottoscritto la convenzione in parola, anche in proprio per il tramite del proprio amministratore, debba ritenersi vincolata alla determinazione del conguaglio fatta dai professionisti delle due parti concordemente tra loro. Ed infatti, nella convenzione si legge che le parti *"conferiscono mandato irrevocabile al dott. Davide Savian e al dott. Silla Sandrin per la predisposizione del progetto di scissione da sottoporre all'assemblea dei soci"*. Tale progetto, che comprende la previsione del conguaglio in parola, implica evidentemente anche l'incarico ai medesimi professionisti della determinazione del *quantum*, poiché esso costituisce parte del programma di scissione.

La comunicazione di posta elettronica in atti scambiata tra i due professionisti⁸ contiene la determinazione della somma a debito di Dolomiti, coincidente con quella portata dal decreto ingiuntivo, sicché tale determinazione deve considerarsi vincolante per l'opponente.

In ogni caso va rilevato, con valore assorbente, che la relazione a firma del dott. Sandrin depositata in corso di causa da Desiocentro, reca specifica indicazione delle singole voci che contribuiscono a formare l'importo a conguaglio. Va notato che nessuna contestazione specifica è stata sul punto formulata dall'opponente, che pure era in condizione di conoscere ogni posta, tenuto conto che i conteggi sono stati predisposti sulla scorta della documentazione fornita al professionista dalla stessa sig. Trevisan di Dolomiti, secondo quanto si legge nella relazione medesima che non risulta contestata dall'opponente nemmeno su questo punto.

3. Interessi moratori.

⁸ sub doc. 1 prima e seconda pagina e doc. 2 all. 7 di Desiocentro.



Sentenza n. 9184/2016 pubbl. il 21/07/2016
RG n. 25611/2013

Il Tribunale non condivide la tesi dell'opponente secondo la quale al debito in parola non potrebbero applicarsi gli interessi moratori per le transazioni commerciali *ex lege* 231 del 2002. I saldi delle voci che compongono il conguaglio riguardano, infatti, oneri della società scissa e della beneficiaria verso professionisti, fornitori ed erario, e comunque attengono a rapporti commerciali intrattenuti con terzi soggetti. La causa originaria dei rapporti obbligatori in parola vale a connotare il conseguente debito per conguaglio di Dolomiti verso Desiocentro, non potendosi, del resto, qualificare l'obbligazione della società scissa verso la società beneficiaria quale rapporto sociale, per le ragioni già esposte.

Alla luce dei rilievi che precedono, che rendono evidentemente superflua ogni indagine istruttoria proposta dalle parti, l'opposizione non può essere accolta in quanto infondata, sicché il decreto ingiuntivo deve essere confermato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo all'attività svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:

1. respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo;
2. condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 6.500,00 per compenso d'avvocato, oltre al rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA.

Milano, 16 giugno 2016.

Il Presidente
- *Elena Riva Crugnola* -

Il Giudice estensore
- *Marianna Galioto* -

pagina 9 di 9



Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 338722